

SCUOLA DELL'ARMONIA ASD

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

TENUTOSI IL 23.07.2026



L'anno 2026 il giorno 23 del mese di luglio, alle ore 21.00 presso la sede della Associazione Sportiva Dilettantistica, in Cesena si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria della ~~SCUOLA DELL'ARMONIA ASD~~ ~~Associazione Ride4Smile~~ per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Modifica dello Statuto sociale al fine di iscriverlo e adeguarlo alla Riforma del Terzo settore - deliberazioni conseguenti.

Assume la presidenza della riunione ~~LA SIG.RA~~ ~~il Sig.~~ Lodi

Maria Antonia, Presidente del Consiglio Direttivo,

che invita la Sig.ra ~~PERI EMANUELA~~ ~~Dall'Ara Matteo~~, a svolgere le funzioni di segretario.

Il Presidente verificata la presenza di n. 5 soci della Associazione e di tutti i componenti del Consiglio Direttivo, dichiara validamente costituita l'Assemblea ed atta a deliberare.

Nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il primo punto all'ordine del giorno riguarda l'opportunità per la nostra Asd di diventare anche Aps e quindi di approvare un nuovop statuto conforme sia alle normative sportive per iscrizione al RASd

che a quelle del Terzo Settore per iscrizione e al

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Forlì-Cesena
Ufficio Territoriale di Forlì

Copia fotostatica dell'originale esistente agli atti di questo Ufficio, registrato a Forlì il 27/07/2026 n. 525... Serie 3... 200.00... Euro 200.00... DUECENTO... IL DIRETTORE *ex te*

Il Funzionario
Dott. Francesco Leonardi

RUNTS.

Il Presidente presenta quindi agli intervenuti la
bozza di Statuto nuovo.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del
nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto
alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata
alla discussione e alla relativa approvazione,
ponendo in votazione palese (per alzata di mano) lo
Statuto nella sua integrità.

L'assemblea, all'unanimità, delibera di approvare il
nuovo Statuto sociale, che viene allegato al
presente atto e ne forma parte integrante.

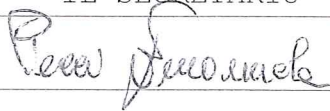
Il Presidente viene quindi incaricato di compiere
tutte le pratiche necessarie per la registrazione
del presente atto.

Alle varie ed eventuali nessuno prende la parola e
null'altro essendovi da deliberare il Consiglio ha
termine alle ore 21.45.

Del che è verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO



**ALLEGATO A) parte integrante dell'atto costitutivo dell'Associazione
Scuola dell'Armonia Asd Aps adottato il 23/07/2026**

STATUTO

**Scuola dell'Armonia ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DI PROMOZIONE
SOCIALE**

Art. 1

- 
1. "Scuola dell'Armonia Associazione sportiva dilettantistica di Promozione Sociale", in breve "Scuola dell'Armonia ASD APS" (di seguito denominata Associazione) ha sede legale nel Comune di Cesena, è retta dal presente statuto e disciplinata dal Codice del terzo settore e relativi provvedimenti attuativi, dalle disposizioni relative alle associazioni sportive dilettantistiche introdotte anche dall'ordinamento sportivo e dalle disposizioni del Codice civile in quanto compatibili.
 2. L'utilizzo della qualifica di associazione di promozione sociale, o del suo acronimo APS, è subordinato all'avvenuto riconoscimento di tale qualifica.
 3. Con riferimento all'attività sportiva, l'associazione accetta incondizionatamente le disposizioni statutarie e regolamentari del CONI, del CIO e degli organismi sportivi a cui si affilia con particolare riferimento alle norme antidoping, impegnandosi ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organismi sportivi affilianti dovessero adottare nei relativi confronti, ivi incluse quelle relative a vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.
 4. L'associazione è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario e democratico e ha durata illimitata.
 5. L'associazione non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di proventi, di utili o di avanzi di gestione.

Art. 2

1. L'Associazione intende realizzare le seguenti attività di interesse generale:
 - 1) esercizio in via stabile dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica e l'organizzazione e partecipazione a manifestazioni sportive competitive e agonistiche. L'associazione promuove in particolare le
-

discipline della ginnastica, arti marziali e wushu kung fu tradizionale ma è aperta alle aspirazioni ed interessi degli associati nella programmazione delle attività sportive. La gestione delle attività sportive presuppone inoltre la gestione di impianti sportivi, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere, gestione improntata alla massima valorizzazione degli impianti sportivi per garantire, in particolare alle organizzazioni aderenti al medesimo Organismo sportivo, l'accesso alla pratica sportiva;

- 
2. Tali attività sono dirette agli associati, relativi familiari e terzi e vengono realizzate con finalità di natura civica (ad esempio attraverso progetti di educazione stradale nelle istituzioni scolastiche), solidaristica (anche attraverso politiche di accesso alle attività che prendano in considerazione condizioni di fragilità dei partecipanti) e di utilità sociale (ad esempio attraverso attività agonistica e sociale che coinvolge disabili). In generale attraverso tali attività si intende promuovere il benessere psico-fisico della persona, la valorizzazione del bene relazionale, la costruzione di una comunità solidale, l'educazione, ad ogni età, al rispetto delle persone e delle regole.
 3. L'Associazione può svolgere, all'interno della sede sociale, attività di somministrazione ai soci di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare e strumentale all'attuazione degli scopi istituzionali, così come previsto dall'art. 85 comma 4 del Codice del Terzo Settore.
 4. Per la realizzazione dei fini istituzionali l'associazione potrà collaborare con gli Enti e le Federazioni cui si affilia, con altre organizzazioni operanti in settori affini e con le Pubbliche Amministrazioni. Potrà inoltre realizzare ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario (e per queste ultime con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico) ritenuta utile, necessaria e pertinente, e in particolare quelle relative alla gestione diretta e indiretta, alla costruzione, ampliamento, allestimento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto di immobili da destinare alle attività organizzate.

Art. 3

1. Oltre alle attività di cui all'art. 2, l'Associazione può svolgere, così come previsto dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse, anche di natura commerciale, secondarie e strumentali, rispetto alle attività di interesse generale, al fine di trarre risorse per il perseguimento delle finalità istituzionali, tenuto in ogni caso conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle
-

attività istituzionali. Tali attività saranno deliberate dal Consiglio Direttivo.

2. L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore così come previsto dall'art. 7 del D. Lgs. n. 117/2017.

Art. 4

1. L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati; potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale e il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti previsti dall'art. 36 del Codice del Terzo Settore.
2. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Ai volontari possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Art. 5

1. Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e le Associazioni di Promozione Sociale che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. Possono, altresì, essere soci altri Enti del Terzo Settore e gli enti non aventi scopo di lucro purché in numero non superiore al cinquanta per cento delle Associazioni di Promozione Sociale aderenti. L'associazione non si può in ogni caso qualificare come associazione di secondo livello ai fini del riconoscimento della qualifica di associazione sportiva dilettantistica.
2. Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa.
3. Il rapporto associativo è a tempo indeterminato fatto salvo il ricorrere delle condizioni indicate all'art. 9.

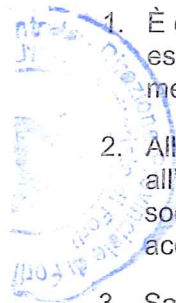
Art. 6

1. Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta,
-

sottoscrivendo apposita domanda, al Consiglio Direttivo e impegnandosi ad attenersi al presente statuto e a osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

2. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.
3. In caso di domanda di ammissione a socio da parte di persone giuridiche o enti senza scopo di lucro, la stessa dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante.

Art. 7

- 
1. È compito del Consiglio Direttivo, o di uno o più suoi componenti da esso espressamente delegati, esaminare ed esprimersi entro trenta giorni in merito alle domande di ammissione.
 2. All'atto di accettazione della domanda, debitamente comunicata all'interessato anche verbalmente, verrà effettuata l'iscrizione nel libro soci da parte del soggetto delegato dal Consiglio Direttivo e il richiedente acquisirà a ogni effetto la qualifica di socio a partire da tale momento.
 3. Sarà cura del Consiglio Direttivo, alla prima riunione utile, aggiornarsi sui nuovi associati verificando la corretta annotazione del relativo nominativo nel libro degli associati.
 4. Nel caso di diniego da parte del soggetto delegato, la richiesta di ammissione ad associato verrà sottoposta alla valutazione del Consiglio Direttivo che dovrà in ogni caso esprimersi entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda dell'aspirante socio.
 5. Sull'eventuale rigetto della domanda, sempre motivato, l'aspirante associato non ammesso ha facoltà, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, di fare ricorso contro il provvedimento affinché si pronunci la prima Assemblea dei soci che sarà convocata.

Art. 8

1. La vita associativa si caratterizza per una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo ed è ispirata a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati essendo esclusa qualsiasi forma di discriminazione nell'accesso e nella partecipazione alla vita associativa.
 2. Alla qualifica di socio conseguono i seguenti diritti e doveri:
-

- diritto di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, nel rispetto dei regolamenti interni del sodalizio;

- diritto di collaborare al perseguimento delle finalità associative sia in termini di programmazione che di fattiva realizzazione, nel rispetto delle proprie inclinazioni personali e della propria disponibilità di tempo;

- diritto di essere convocato alle Assemblee dove esercitare, quando maggiorenne, il diritto di voto, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti e a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi, secondo il principio di libera eleggibilità. Gli associati minorenni vengono convocati in Assemblea insieme all'esercente la potestà genitoriale che esercita il diritto di voto in loro rappresentanza;

- diritto di prendere visione dei libri sociali presentando richiesta a uno dei componenti del Consiglio Direttivo o a chi si occupa della segreteria dell'associazione mediante posta elettronica certificata o raccomandata anche a mano. La persona interpellata deve garantire l'accesso alla documentazione entro venti giorni dalla presentazione dell'istanza. I costi di eventuale riproduzione dei documenti restano a carico dell'istante che sottoscriverà l'impegno al trattamento dei dati personali ivi contenuti esclusivamente per l'esercizio di diritti e doveri associativi e per tutelare, sé stesso e la stessa associazione, in qualsiasi tipo di giudizio;

- dovere di osservare lo Statuto, gli eventuali Regolamenti e le deliberazioni assunte dagli organi sociali;

- dovere di astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;

- dovere di mantenere una condotta civile nella partecipazione alle attività e nella frequentazione della sede;

- dovere di concorrere alle spese generali dell'associazione attraverso il versamento del contributo annuale e di corrispondere quanto deliberato per la partecipazione a specifiche iniziative. La quota associativa potrà essere quantificata annualmente con delibera del Consiglio Direttivo e non è in nessun caso rimborsabile, trasmissibile o rivalutabile.

Art. 9

1. La qualifica di associato si perde per:

- a) recesso,
 - b) radiazione,
 - c) esclusione per morosità,
 - d) morte o estinzione della persona giuridica o Ente.
-

2. Il recesso da parte dei soci ha effetto dal momento in cui viene comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo che provvede quindi ad annotarlo sul libro degli associati.
 3. La radiazione sarà proposta dal Consiglio direttivo, con parere dettagliatamente motivato, nei confronti dell'associato che:
 - a) non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
 - b) svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
 - c) arrechi o possa arrecare, in qualunque modo, gravi danni, anche morali, all'Associazione;
- e deve essere comunicato all'interessato a mezzo lettera raccomandata anche a mano.
4. La proposta di radiazione del Consiglio Direttivo deve quindi essere sottoposta all'esame dell'Assemblea ordinaria dei soci che sarà convocata entro due mesi e alla quale deve essere invitato anche l'associato interessato dal provvedimento affinché possa contestare gli addebiti.
 5. La delibera adottata dall'Assemblea dei soci dovrà essere comunicata all'interessato mediante lettera raccomandata anche a mano.
 6. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione per morosità degli associati a partire dai tre mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio, previo sollecito anche collettivo al versamento della quota associativa annuale e conseguente annotazione sul libro degli associati.
 7. I soci receduti, radiati, esclusi o soggetti a scioglimento, non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

Art. 10

1. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti dell'associato, secondo la gravità dell'infrazione commessa, mediante il richiamo scritto e, in caso di reiterazione, l'espulsione per i seguenti motivi:
 - violazione delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi associativi;
 - denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi associativi, dei suoi associati;
 - adozione di comportamenti idonei ad attentare in qualunque modo al

buon andamento dell'Associazione;

- produzione di gravi disordini durante le assemblee;
- appropriazione indebita dei fondi associativi, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
- adozione di comportamenti, commissivi od omissivi, idonei ad arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo o colpa grave, il danno dovrà essere risarcito.

Art. 11

1. Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione, né all'atto del suo scioglimento.
2. L'Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi associativi;
- c) cessioni di beni e servizi ai soci e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera secondaria e strumentale al raggiungimento delle finalità istituzionali;
- d) interessi sulle disponibilità depositate presso Istituti di Credito;
- e) elargizioni e donazioni;
- f) erogazioni e contributi di Enti pubblici o privati;
- g) entrate da convenzioni;
- h) erogazioni liberali dei soci e di terzi;
- i) entrate derivanti da raccolte fondi e iniziative promozionali;
- j) rendite patrimoniali
- k) qualsiasi altra entrata compatibile con le finalità degli Enti di Terzo Settore.

Art. 12

1. L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio, strutturato secondo il principio di cassa o di competenza a seconda dei volumi di attività, da presentare all'Assemblea degli associati.
 2. In caso di svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale, il bilancio dovrà menzionare il carattere secondario e strumentale delle stesse.
 3. Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea dei soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, termine estensibile a centoottanta giorni per esigenze anche di carattere organizzativo
-

purché sia osservato il termine di deposito del bilancio nel registro unico nazionale del terzo settore.

4. Il bilancio verrà depositato in copia presso la sede dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché i soci possano prenderne visione o sarà loro trasmesso mediante mail unitamente alla convocazione dell'Assemblea.
5. L'intero Consiglio Direttivo decade in caso di mancata approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea. In questo caso troverà applicazione quanto disposto dall'articolo 21.

Art. 13

1. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
2. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare il proprio patrimonio per lo svolgimento delle attività istituzionali statutariamente previste. Il residuo attivo di ogni esercizio, su decisione dell'Assemblea, sarà pertanto reinvestito per il raggiungimento delle finalità istituzionali anche attraverso l'istituzione di fondi riserva destinati sempre alle finalità promosse dall'associazione o alla presentazione della richiesta di personalità giuridica.

Art. 14

1. Sono organi e cariche dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo.

Art. 15

1. L'Assemblea generale degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione a cui devono essere invitati tutti i soci in regola con il versamento del contributo associativo ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Art. 16

1. L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio estensibile a centoottanta per esigenze anche di carattere organizzativo. L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta
-

per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati o dall'organo di controllo laddove nominato. In questi ultimi casi la convocazione deve essere effettuata entro venti giorni dalla data della richiesta.

2. Le convocazioni devono essere effettuate almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione mediante affissione dell'avviso nella sede legale e nelle eventuali sedi operative, e mediante altra modalità quale l'invio di lettera semplice, e-mail, messaggeria telefonica e/o fax. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione, che dovrà avvenire in giorno diverso dalla prima convocazione. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti gli associati.
3. L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente e in assenza di entrambi da altro associato eletto dai presenti.
4. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.
5. Il diritto di voto è riconosciuto ai soci maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso dalla data di loro ammissione. I minorenni sono rappresentati in assemblea, con diritto di voto, dall'esercente la potestà genitoriale che ha sottoscritto la domanda di ammissione: ai minorenni può essere in ogni caso chiesto un voto consultivo.
6. Il voto è espresso in forma palese, salvo che la delibera abbia ad oggetto delle persone o il rinnovo delle cariche o che il voto segreto venga richiesto da almeno un decimo dei partecipanti.
7. Viget il principio di una testa, un voto.
8. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di tre deleghe.
9. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 17

1. L'Assemblea ordinaria determina le linee politiche e di indirizzo di tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:
 - a. approva il bilancio di esercizio relativamente ad ogni esercizio ed eventualmente il bilancio preventivo ed il bilancio sociale;
-

- b. elegge i componenti del Consiglio Direttivo ed eventualmente l'organo di controllo ed il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, revoca il relativo mandato ed eventualmente esercita azioni di responsabilità nei confronti dei rispettivi componenti;
- c. approva gli eventuali regolamenti interni, ivi incluso il Regolamento di funzionamento dell'Assemblea che può garantire la partecipazione anche mediante mezzi di telecomunicazione purché sia possibile verificarne l'identità dell'associato. Nelle more di adozione di tale Regolamento gli aspetti procedurali possono essere definiti dal Consiglio Direttivo nel verbale di convocazione dell'assemblea;
- d. delibera l'esclusione dei soci dell'Associazione;
- e. si esprime sulle elezioni di domande di ammissione di nuovi associati;
- f. delibera l'eventuale trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune;
- g. delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo, dai soci o dall'organo di controllo qualora nominato.

Art. 18

1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati.
2. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci aventi diritto di voto intervenuti o rappresentati.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto.

Art. 19

1. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.
 2. La deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere assunta con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
 3. La deliberazione in merito a modifiche statutarie nonché quelle riguardanti le operazioni di fusione, scissione e trasformazione, devono essere adottate, in prima convocazione, con la presenza di almeno tre
-

quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nella seconda eventuale convocazione, le delibere sono adottate con la partecipazione di almeno un terzo degli associati, intervenuti o rappresentati per delega, e approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti, intervenuti anche in via telematica o rappresentati per delega.

Art. 20

1. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di membri, non inferiore a tre e non superiore a nove, compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea e scelti tra i soci maggiorenni in relazione ai quali non sussistano cause di incompatibilità previste dall'ordinamento statale e dagli organismi sportivi. In particolare, è fatto divieto agli amministratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.
2. L'organo rimane in carica quattro anni e scade in coincidenza con l'Assemblea per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio di durata della sua carica. L'incarico può essere rinnovato.
3. L'Assemblea di approvazione del bilancio indetta l'anno precedente a quello di scadenza del mandato delibera in merito ad eventuali variazioni del numero dei componenti l'organo.

Art. 21

1. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, con ratifica da parte dell'Assemblea dei soci immediatamente successiva.
2. Nell'impossibilità di attuare tale modalità, l'Assemblea dei soci alla prima occasione utile eleggerà i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza. Se viene meno la maggioranza dei componenti o se il numero dei componenti risulta inferiore a tre, il Consiglio Direttivo decade e quelli rimasti in carica devono convocare entro 20 giorni l'Assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio. I consiglieri, nelle more dell'Assemblea, dovranno astenersi dal compiere atti diversi da quelli urgenti e di mera ordinaria amministrazione.

Art. 22

1. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente e il Vicepresidente.
2. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio:
 - a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
 - b) predisporre il bilancio di esercizio ed eventualmente il bilancio preventivo ed il bilancio sociale;
 - c) deliberare sulle domande di nuove adesioni o delegare tale funzione a uno o più dei propri membri;
 - d) deliberare in merito all'esclusione per morosità e proporre i provvedimenti di radiazione degli associati;
 - e) deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
 - f) predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione assembleare, incluso quello per la definizione dei criteri per i rimborsi spese ai volontari;
 - g) individuare le attività diverse da svolgere in conformità agli eventuali orientamenti espressi dell'Assemblea degli associati;
 - h) delegare il Presidente a stipulare gli atti ed i contratti inerenti all'attività sociale;
 - i) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola eventualmente la vita dell'Associazione;
 - j) deliberare su tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea degli associati, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale e la modalità del suo versamento;
 - k) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali ai suoi membri.

Art. 23

1. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.
2. Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta diretta a ciascun componente da spedirsi, anche per e-mail, non meno di otto giorni prima della riunione ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno oppure su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Art. 24

1. Il Consiglio Direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della
-

maggioranza degli intervenuti. In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio Direttivo può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

2. I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura di chi ha svolto le funzioni di segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti a disposizione dei soci che richiedano di consultarli.

Art. 25

1. Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria anche di non associati, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti retribuiti nel rispetto dei vincoli delle associazioni di promozione sociale e del rispetto del divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili o proventi.

Art. 26

1. Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea degli associati, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.
2. Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.
3. In caso di sua assenza o legittimo temporaneo impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente, previa ricostituzione del numero dei componenti dell'organo.

Art. 27

1. L'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo, oltre che nei casi previsti dalla Legge, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate. L'organo rimane in carica quattro anni e scade in coincidenza con l'Assemblea per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio di durata della sua carica. L'incarico può essere rinnovato.
-

2. L'Assemblea può eleggere l'organo come monocratico, nel qual caso nomina anche un sostituto, o come collegiale, nel qual caso nomina tre membri effettivi e due supplenti.
 3. L'organo di controllo:
 - partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo al fine di vigilare - anche in via preventiva e contestuale - sull'attività e sulle decisioni adottate affinché sia garantito il rispetto della Legge e dello statuto;
 - verifica la correttezza della gestione anche con riferimento alla tenuta dei libri sociali, alla rendicontazione dei progetti, alla scelta dei contratti di collaborazione, all'espletamento degli adempimenti amministrativi, contabili e fiscali previsti;
 - verifica la coerenza delle attività programmate rispetto ai fini istituzionali del sodalizio;
 - verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili;
 - verifica che gli eventuali avanzi di gestione siano reinvestiti nelle attività istituzionali;
 - previene situazioni che possano inficiare la continuità operativa e la credibilità dell'ente con particolare attenzione alla adeguatezza ed alla salvaguardia del patrimonio;
 - verifica le procedure per il reperimento e per l'erogazione delle risorse orientate al raggiungimento del fine istituzionale dell'ente;
 - individua aree di rischio da monitorare e se necessario indica al Consiglio Direttivo possibili azioni di miglioramento;
 - vigila sul rispetto della normativa fiscale di riferimento, partendo dalla soggettività ai fini fiscali dell'ente per arrivare alla verifica delle modalità commerciali o non commerciali con cui vengono svolte le attività di interesse generale;
 - collabora alla definizione degli strumenti utili alla descrizione e/o misurazione dell'impatto sociale dell'attività associativa;
 - assolve eventualmente alle funzioni di revisore dei conti nei casi in cui per Legge sia necessario beneficiare di tale controllo e a condizione che siano soddisfatti i requisiti professionali richiesti.
 4. Delle delibere deve essere tenuto apposito verbale da registrare nel relativo libro verbali.
 5. Le adunanze dell'organo collegiale vengono convocate dal Presidente o su richiesta di due suoi componenti.
 6. Qualora un componente dell'organo si dimetta o gli sia revocato il mandato dall'Assemblea, si procede alla sostituzione con il primo supplente. Se due su tre componenti si dimettono o vengono revocati, si
-

procede a nuova nomina.

Art. 28

1. Oltre alla regolare tenuta dei libri associativi (Libro soci e Verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci annuali assicurata attraverso l'accesso ai libri sociali ai sensi dell'articolo 8 dello statuto.

Art. 29

1. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore scelto anche fra i non associati, che curi anche la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili ed estingua le obbligazioni in essere.
2. L'Assemblea all'atto di scioglimento dell'Associazione delibererà, sentito l'organismo di controllo preposto, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dell'Associazione.
3. Tutti i beni residui saranno devoluti ad altri Enti del Terzo Settore per fini sportivi, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Firma

Associazione Sportiva Dilettantistica
SCUOLA DELL'ARMONIA
Via Emilia Levante, 79
43021 CESENA (FC)
C.F. 90073650401

